

# *Centro Studi Cafasso*

*del Dr. Nino Carmine Cafasso*

*Consulenza Amministrativa del Lavoro*

*80122 Napoli – Viale A. Gramsci, 15*

*Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 - Email info@cafassoefigli.it*

*Napoli, li 13 luglio 2010*

## *Circolare informativa n° 32/2010*

**A tutte le Aziende Assistite**

**LORO SEDI**

### *Approfondimento*

## **IL LAVORO ACCESSORIO ALLA LUCE DELLE ULTIME NOVITA'**

Le prestazioni di lavoro occasionale ed accessorio sono tra le disposizioni contenute nella legge delega n.30/2003 che maggiormente hanno subito delle “correzioni”.

Pertanto, rispetto al quadro normativo originario sono intervenute svariate modifiche.

Lo scopo del nostro legislatore è quello di rendere l’Istituto in esame particolarmente fruibile ampliando la platea dei destinatari (*profilo soggettivo*) e prevedendo nuove ipotesi di stipulabilità (*profilo oggettivo*).

Con l’obiettivo di fornire un quadro attualizzato sulla tematica in esame, abbiamo ritenuto opportuno elaborare un approfondimento che cerchi di analizzare in modo chiaro le novità che hanno investito la disciplina del lavoro occasionale.

### **Lavoro occasionale di tipo accessorio: caratteristiche principali**

Il lavoro occasionale di tipo accessorio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla Legge Biagi.

Con l’introduzione di questo Istituto, il nostro legislatore ha inteso da un lato ricondurre nella legalità svariate prestazioni lavorative rese in forma “sommersa” così da garantire ai lavoratori coinvolti una copertura previdenziale ed assicurativa e dall’altro ha cercato di favorire l’occupazione di alcune fasce “marginali” di lavoratori e quindi “a rischio di esclusione sociale o, comunque non ancora entrati nel mercato del lavoro, ovvero in procinto di uscirne”.

***L’art.70 del D.Lgs n.276/2003 definisce il campo di applicazione del lavoro occasionale di tipo accessorio disponendo l’esclusione dallo stesso per le pubbliche amministrazioni.***

Il primo intervento normativo rivolto ad ampliare la sfera di applicazione dell’Istituto è rappresentato dal D.L. n.5/2009 (*decreto incentivi*) convertito nella **Legge n.33/2009** il quale prevedeva ***l’utilizzo del lavoro accessorio anche nella Pubblica Amministrazione, sottolineando***

*che la stessa può ricorrere ai buoni lavoro per lo svolgimento di svariate attività correlate alle funzioni pubbliche.*

*Pertanto, la novità introdotta era da considerarsi un'eccezione alla norma generale e di conseguenza il ricorso al committente pubblico ovvero, agli enti locali doveva avvenire esclusivamente e tassativamente per le sole attività indicate nel dettato normativo.*

Tali attività erano le seguenti:

- I lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e strade, parchi e monumenti;
- Le manifestazioni sportive, culturali e di emergenza che sono estese al committente pubblico in genere e non solo all'Ente Locale;
- Le prestazioni accessorie di studenti sfruttabili da scuole e università;
- Il lavoro accessorio dei pensionati;
- Il lavoro dei percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito.

A tal proposito, si rende però necessaria una precisazione riguardo alla natura del "committente". E' è risaputo che nel contratto di appalto il committente è colui che affida un'opera o un servizio, in questo caso invece, il termine committente viene utilizzato esclusivamente per definire l'utilizzatore della prestazione.

Ulteriori novità sono state introdotte dalla **Legge n.133/2008** che ha riscritto l'art.70 del D.Lgs. n.276/2003.

Pertanto, la "nuova" definizione di lavoro occasionale di tipo accessorio è contenuta nell'art.22 intitolato "*Modifiche alla disciplina dei contratti di tipo accessorio*" del D.L. n.112/2008 nel quale si legifera quanto segue "*Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura occasionale rese nell'ambito di:*

- *Lavori domestici;*
- ***Lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;***
- *Insegnamento privato supplementare;*
- ***Manifestazioni sportive, culturali, caritatevoli o lavori di emergenza o di solidarietà;***
- *Periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;*
- *Impresa familiare;*
- *Consegna porta a porta di vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica".*

Altresì va precisato che, ***l'art.22 ha esteso la possibilità di utilizzare le prestazioni di lavoro accessorio anche all'agricoltura ed ai lavori domestici.***

In particolare, precisiamo che nel settore agricolo sono riconducibili al lavoro accessorio le attività di carattere stagionale svolte da pensionati e studenti con meno di 25 anni e le attività (da chiunque svolte) in favore dei produttori agricoli aventi un volume d'affari annuo non superiore ad €7.000,00.

***Altre tipologie di lavoro accessorio di nuova introduzione riguardano le attività svolte nei periodi di vacanza da giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado, nonché le attività rese nell'ambito della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica.***

Per quanto concerne i requisiti soggettivi, il lavoro accessorio non è più limitato alle prestazioni occasionali rese esclusivamente da soggetti a rischio di esclusione sociale ovvero, non ancora entrati nel mondo del lavoro, ovvero in procinto di uscirne.

Pertanto, è stata abrogata la tassativa elencazione dei soggetti che potevano rendere le prestazioni di lavoro accessorio, ci riferiamo ai disoccupati da oltre un anno, le casalinghe, gli studenti e i pensionati, i disabili ed i soggetti in comunità di recupero, lavoratori extracomunitari soggiornanti in Italia nei sei mesi successivi alla perdita di lavoro.

## Le novità della Finanziaria 2010

Con la Finanziaria 2010 sono state introdotte delle importanti novità riguardo alla disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio.

Precisiamo che, la struttura base non ha subito alcuna variazione, mentre sono stati ampliati i presupposti soggetti ed oggettivi per accedere a tale tipologia contrattuale.

Per la prima volta ed anche in misura considerevole, l'Istituto in esame è stato allargato alla Pubblica Amministrazione, con particolare riguardo agli Enti Locali (*regione, provincia, comune e comunità montane*).

Con ordine indichiamo le innovazioni relative alla tipologia di prestatori ed all'ambito di attività come precisato anche dalla circolare n.17/2010 dell'INPS.

### Prestatori

#### **Soggetti pubblici**

Innanzitutto, va rimarcata la volontà del legislatore di potenziare il ricorso al lavoro occasionale di tipo accessorio da parte della Pubblica amministrazione, identificata come "Ente locale" rispettando i vincoli del contenimento delle spese di personale e del patto di stabilità.

L'art.2 co.149 della Legge Finanziaria 2010 in aggiunta a quanto previsto all'art.70 del D.lgs. n.276/2003 dispone " *Il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio da parte di un committente pubblico e degli enti locali è consentito nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e ove previsto del patto di stabilità*".

Lo scopo è quello di evitare che il ricorso frequente a forme di lavoro occasionale accessorio possa "turbare" il meccanismo di controllo e contenimento dei costi del personale delle Pubbliche Amministrazioni e degli Enti locali.

A ben vedere, sono questi ultimi i destinatari principali degli interventi normativi, non a caso il legislatore li ha individuati quali soggetti fruitori di svariate attività di lavoro occasionale, pertanto **gli Enti Pubblici possono ricorrere a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività:**

- **attività di allestimento in occasione di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli;**
- **lavori di emergenza e solidarietà;**
- **lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti.**

#### **Studenti**

Le recenti novità avvalorano ancor di più quanto annunciato precedentemente per gli studenti con meno di venticinque anni iscritti regolarmente ad un ciclo di studi presso istituti di ogni ordine e grado, i quali possono accedere al lavoro occasionale accessorio anche il sabato e la domenica, oltre che nei periodi di vacanza conciliando con gli impegni scolastici.

Nel dettaglio la *lettera e* dell'art.70 D.Lgs. n.276/2003 recita " *I giovani con meno di venticinque anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici potranno rendere attività lavorativa occasionale di tipo accessorio nei riguardi degli enti locali (dell'università e della scuola), esclusivamente il sabato, la domenica e durante i periodi di vacanza per quanto riguarda gli solari.*

*Per i giovani universitari regolarmente iscritti possono prestare attività di lavoro occasionale accessorio in qualunque periodo dell'anno*".

Per i *periodi di vacanza* restano ferme le indicazioni di cui alla circolare n.104/2008 dell'INPS.

Tale nota precisa, "in termini temporali" cosa debba intendersi per "periodo di vacanza":

- le **vacanze natalizie** comprendono il periodo che va dal 1° dicembre al 10 gennaio;

- le *vacanza pasquali* comprendono il periodo che va dalla domenica delle Palme al martedì successivo alla Santa Pasqua;
- le *vacanza estive* comprendono il periodo che va dal 1° giugno al 30 settembre.

### ***Pensionati***

Anche i pensionati possono svolgere attività lavorative occasionali nell'ambito di qualsivoglia settore produttivo, anche a favore di enti locali.

Rientrano nella definizione di pensionati non solo i percettori di una pensione di anzianità o vecchiaia, ma anche i beneficiari di pensione di reversibilità, di assegno sociale, pensione di invalidità e di assegno ordinario d'invalidità.

### ***Lavoratori part-time***

E' previsto in via sperimentale per l'anno 2010 la possibilità di impiegare in qualsiasi settore produttivo soggetti titolari di contratti di lavoro a tempo parziale.

In tale ipotesi, non è possibile utilizzare i buoni lavoro nei riguardi del datore lavoro titolare del contratto a tempo parziale e ciò al fine di evitare elusioni della disciplina.

E' probabile che la modifica normativa abbia lo scopo di consentire ai lavoratori part-time che vivono una situazione retributiva particolarmente delicata, di arrotondare lo stipendio con prestazioni di lavoro accessorio.

### ***Percettori di prestazioni a sostegno del reddito***

Per tutto il 2010 è previsto in via sperimentale l'impiego di soggetti percettori di prestazioni integrative a sostegno del reddito in attività di lavoro occasionale accessorio in tutti i settori produttivi.

Le prestazioni possono essere svolte anche nei confronti degli enti locali, questi ultimi potranno adottare congiuntamente una politica di sostegno al reddito ed una politica di sostegno del lavoro a favore dei percettori degli ammortizzatori sociali.

La disposizione normativa interessa le seguenti categorie:

- Percettori di prestazioni di integrazione salariale;
- Percettori di prestazioni connesse con lo stato di disoccupazione (*disoccupazione ordinaria, mobilità, trattamenti speciali di disoccupazione edili*).

***In tale ipotesi, la norma prevede che per lo svolgimento delle prestazioni occasionali il limite massimo del compenso sia pari ad €3.000,00 per anno solare.***

Si osserva come tale limite sia diverso ed inferiore rispetto al limite dei €5.000,00 per anno solare previsto in via generale.

### **Attività**

#### ***Impresa familiare***

La Finanziaria 2010 modificando l'art.70 del D.Lgs. N.276/2003 ha stabilito che l'impresa familiare può utilizzare le prestazioni occasionali di tipo accessorio in tutti i settori produttivi.

E' stato eliminato il riferimento esclusivo ai settori del commercio, turismo e servizi.

Infine, le imprese familiari possono utilizzare prestazioni di lavoro accessorio per un importo non superiore ad €10.000 per anno fiscale.

#### ***Maneggi e scuderie***

Con la Legge n.191/2009 vengono inserite fra le prestazioni di lavoro accessorio di tipo occasionale anche le attività svolte nell'ambito di maneggi e scuderie.

Da quanto esposto, risulta abbastanza chiara la volontà del nostro legislatore che ha cercato di rendere maggiormente fruibile il lavoro accessorio, così da superare particolari limiti e vincoli della disciplina al fine di garantire a chi domanda ed offre lavoro un mercato più ampio e nuovi strumenti di contrasto a particolari congiunture economiche ed occupazionali.

Ci auguriamo come sempre, che i contenuti siano stati sufficientemente esplicativi e, per quanto di necessità, restiamo a disposizione per gli eventuali ulteriori approfondimenti.

Cordiali saluti

*Centro Studi Cafasso*